



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 27 ottobre 2016
(OR. en)

13541/16

LIMITE

WTO 300
SERVICES 28
FDI 23
CDN 24

Fascicoli interistituzionali:

2016/0205 (NLE)

2016/0206 (NLE)

2016/0220 (NLE)

NOTA

| | |
|----------------|--|
| Origine: | Segretariato generale del Consiglio |
| Destinatario: | Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio |
| n. doc. prec.: | 12865/1/16 REV1 WTO 275 SERVICES 24 FDI 20 CDN 19 |
| Oggetto: | Strumento interpretativo comune sull'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada e l'Unione europea e i suoi Stati membri |

Si allega per le delegazioni lo strumento interpretativo comune in vista della sua approvazione da parte del Comitato dei rappresentanti permanenti, affinché sia approvato dal Consiglio, e che sarà stilato al momento della firma.

**Strumento interpretativo comune
sull'accordo economico e commerciale globale (CETA)
tra il Canada e l'Unione europea e i suoi Stati membri**

punto 1. Preambolo

- a) L'Unione europea e i suoi Stati membri e il Canada stilano il seguente strumento interpretativo comune all'atto della firma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA).
- b) Il CETA rappresenta l'impegno comune del Canada e dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a favore di un commercio libero ed equo in una società dinamica e che guarda al futuro. È un accordo commerciale moderno e innovatore che contribuirà a dare slancio al commercio e all'attività economica, promuovendo e proteggendo nel contempo i nostri valori e le nostre visioni comuni sul ruolo del governo nella società.
- c) Il CETA crea nuove opportunità di commercio e di investimento per gli europei e i canadesi; il suo esito rispecchia la forza e l'intensità della relazione UE-Canada, come pure i valori fondamentali in cui crediamo. In particolare, desideriamo ricordare che:
- l'integrazione con l'economia mondiale è fonte di prosperità per i nostri cittadini;
 - abbiamo sottoscritto un forte impegno a favore di un commercio libero ed equo, i cui vantaggi devono riflettersi nel maggior numero possibile di settori della società;
 - l'obiettivo principale del commercio è aumentare il benessere dei cittadini, sostenendo l'occupazione e creando una crescita economica sostenibile;
 - il Canada e l'Unione europea e i suoi Stati membri riconoscono l'importanza del diritto di legiferare in difesa dell'interesse pubblico e ne hanno tenuto conto nell'accordo;
 - l'attività economica deve svolgersi nel quadro di una regolamentazione chiara e trasparente definita dalle autorità pubbliche.

d) Pertanto, l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Canada continueranno ad avere la capacità di conseguire gli obiettivi legittimi di politica pubblica fissati dalle rispettive istituzioni democratiche, quali la sanità pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente, la morale pubblica, la protezione dei dati e della vita privata e la promozione e la tutela della diversità culturale. Inoltre, il CETA non indebolirà le norme e le regolamentazioni rispettive concernenti la sicurezza degli alimenti, la sicurezza dei prodotti, la protezione dei consumatori, la salute, l'ambiente o la protezione del lavoro. Le merci importate, i prestatori di servizi e gli investitori devono continuare a rispettare i requisiti nazionali, compresi norme e regolamentazioni. L'Unione europea e i suoi Stati membri e il Canada riaffermano gli impegni riguardo alla precauzione da essi assunti negli accordi internazionali.

e) Il presente strumento interpretativo afferma, ai sensi dell'articolo 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, in modo chiaro e inequivocabile ciò che il Canada e l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno convenuto in varie disposizioni del CETA che sono state oggetto del dibattito e delle preoccupazioni dell'opinione pubblica e di cui fornisce un'interpretazione concordata. Si tratta, in particolare, dell'impatto del CETA sulla capacità dei governi di legiferare in difesa dell'interesse pubblico, come pure delle disposizioni relative alla protezione degli investimenti e alla risoluzione delle controversie, nonché allo sviluppo sostenibile, ai diritti del lavoro e alla protezione ambientale.

punto 2. Diritto di legiferare

Il CETA preserva la capacità dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e del Canada di adottare e applicare le rispettive disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'attività economica nell'interesse pubblico, al fine di conseguire obiettivi legittimi di politica pubblica quali la protezione e la promozione della sanità pubblica, dei servizi sociali, dell'istruzione pubblica, della sicurezza, dell'ambiente e della morale pubblica, la protezione sociale e dei consumatori, la protezione dei dati e della vita privata nonché la promozione e la tutela della diversità culturale.

punto 3. Cooperazione regolamentare

Il CETA mette a disposizione del Canada e dell'Unione europea e dei suoi Stati membri una piattaforma per agevolare la cooperazione tra le rispettive autorità di regolamentazione ai fini di una migliore qualità della regolamentazione e di un uso più efficace delle risorse amministrative. Detta cooperazione avrà carattere facoltativo: le autorità di regolamentazione possono collaborare su base volontaria, ma non hanno l'obbligo di farlo né di applicare il risultato della loro cooperazione.

punto 4. Servizi pubblici

a) L'Unione europea e i suoi Stati membri e il Canada affermano e riconoscono il diritto dei governi, a tutti i livelli, di fornire i servizi che considerano servizi pubblici e di favorirne la prestazione, anche in settori quali la sanità pubblica e l'istruzione pubblica, i servizi sociali e gli alloggi, nonché la raccolta, la purificazione e la distribuzione dell'acqua.

b) Il CETA non impedisce ai governi di definire e regolamentare la prestazione di tali servizi nell'interesse pubblico, non impone loro di privatizzare servizi né impedisce loro di ampliare la gamma di servizi forniti al pubblico.

c) Il CETA non impedirà ai governi di prestare servizi pubblici precedentemente offerti da prestatori privati di servizi né di riportare sotto il controllo pubblico servizi che avevano deciso di privatizzare. Inoltre, il CETA non implica che l'appalto di un servizio pubblico a prestatori privati renda detto servizio irreversibilmente parte del settore commerciale.

punto 5. Previdenza o assicurazione sociale

Il Canada e l'Unione europea e i suoi Stati membri possono regolamentare la prestazione di servizi pubblici quali previdenza e assicurazione sociale nell'interesse pubblico. L'Unione europea e i suoi Stati membri e il Canada confermano che i regimi obbligatori di previdenza e assicurazione sociale sono esclusi dall'accordo a norma dell'articolo 13.2, paragrafo 5, o sono esentati dagli impegni di liberalizzazione dell'accordo sulla base delle riserve formulate dall'Unione europea e dai suoi Stati membri e dal Canada in relazione ai servizi sociali e sanitari.

punto 6. Protezione degli investimenti

a) Il CETA include norme moderne in materia di investimenti che preservano il diritto dei governi di legiferare in difesa dell'interesse pubblico anche quando tali regolamentazioni hanno effetti sugli investimenti esteri, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione degli investimenti e prevedendo una risoluzione delle controversie equa e trasparente. Il CETA non comporterà un trattamento più favorevole degli investitori stranieri rispetto agli investitori nazionali. Il CETA non privilegia il ricorso al sistema giurisdizionale per gli investimenti istituito dall'accordo. Gli investitori possono scegliere invece di promuovere le azioni disponibili dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali.

b) Il CETA precisa che i governi possono modificare le loro legislazioni, a prescindere dal fatto che questo possa incidere negativamente su un investimento o sulle aspettative di profitto degli investitori. Il CETA precisa inoltre che qualsiasi indennizzo dovuto a un investitore sarà basato su una determinazione oggettiva da parte del tribunale e non sarà maggiore della perdita subita dall'investitore.

c) Il CETA include norme chiaramente definite in materia di protezione degli investimenti, tra l'altro in materia di trattamento giusto ed equo e espropriazione, e fornisce orientamenti chiari ai tribunali incaricati della risoluzione delle controversie sulle modalità di applicazione di tali norme.

d) Il CETA richiede un effettivo legame economico con le economie del Canada o dell'Unione europea affinché un'impresa benefici dell'accordo e impedisce a società di comodo o di copertura stabilite in Canada o nell'Unione europea da investitori di altri paesi di ricorrere contro il Canada o l'Unione europea e i suoi Stati membri. L'Unione europea e il Canada sono impegnati a rivedere periodicamente il contenuto dell'obbligo di fornire un trattamento giusto ed equo, di garantire che questo rispecchi le loro intenzioni (compreso il contenuto del presente strumento) e che non sarà interpretato in maniera più ampia di quanto da essi inteso.

e) Per garantire che i tribunali rispettino in ogni circostanza l'intento delle parti stabilito nell'accordo, il CETA include disposizioni che consentono alle parti di pubblicare note interpretative vincolanti. Il Canada e l'Unione europea e i suoi Stati membri si impegnano a ricorrere a tali disposizioni per evitare e correggere eventuali interpretazioni errate del CETA da parte dei tribunali.

f) Il CETA si discosta in maniera decisiva dall'approccio tradizionale di risoluzione delle controversie in materia di investimenti e istituisce tribunali indipendenti, imparziali e permanenti, ispirati ai principi dei sistemi giudiziari pubblici dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e del Canada, nonché ai tribunali internazionali quali la Corte internazionale di giustizia e la Corte europea dei diritti dell'uomo. Di conseguenza, i membri di questi tribunali saranno persone qualificate per la funzione giurisdizionale nei rispettivi paesi e saranno nominati dall'Unione europea e dal Canada per un mandato fisso. Le cause saranno istruite da tre membri scelti in modo aleatorio. Sono state stabilite rigide norme etiche per tali persone al fine di garantirne l'indipendenza e l'imparzialità, l'assenza di conflitto di interesse, parzialità o sospetti di parzialità. L'Unione europea e i suoi Stati membri e il Canada hanno convenuto di avviare immediatamente i lavori futuri su un codice di condotta che garantisca ulteriormente l'imparzialità dei membri dei tribunali, sulle modalità e sul livello di retribuzione di detti membri e sulla relativa procedura di selezione. L'obiettivo comune è quello di concludere i lavori entro l'entrata in vigore del CETA.

g) Il CETA è il primo accordo che include un meccanismo di appello che consentirà di rimediare a errori e garantirà la coerenza delle decisioni del tribunale di primo grado.

h) Il Canada e l'Unione europea e i suoi Stati membri sono impegnati a monitorare il funzionamento di tutte queste norme in materia di investimenti, affrontare tempestivamente eventuali carenze che possono emergere ed esplorare modalità per migliorarne continuamente il funzionamento nel tempo.

i) Pertanto il CETA rappresenta un cambiamento importante e radicale nelle norme in materia di investimenti e risoluzione delle controversie. L'accordo getta le basi per uno sforzo multilaterale teso a sviluppare ulteriormente questo nuovo approccio alla risoluzione delle controversie in materia di investimenti in una Corte multilaterale per gli investimenti. L'UE e il Canada lavoreranno celermente alla creazione del tribunale multilaterale per gli investimenti, che dovrebbe essere istituito una volta raggiunta una massa critica minima di partecipanti e dovrebbe sostituire immediatamente i sistemi bilaterali come quello previsto nel CETA ed essere pienamente aperto all'adesione di qualsiasi paese aderisca ai principi cui è improntato il tribunale.

punto 7. Commercio e sviluppo sostenibile

- a) Il CETA ribadisce l'impegno di lunga data del Canada e dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a favore dello sviluppo sostenibile ed è concepito per promuovere il contributo del commercio a tale obiettivo.
- b) Di conseguenza, il CETA prevede impegni globali e vincolanti in materia di protezione dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente. Per l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Canada è assolutamente prioritario garantire che l'accordo produca risultati tangibili in tali settori, in modo da massimizzarne i vantaggi per i lavoratori e per l'ambiente.

punto 8. Protezione del lavoro

- a) Il CETA impegna il Canada e l'Unione europea e i suoi Stati membri a migliorare le proprie disposizioni legislative e le proprie politiche al fine di garantire elevati livelli di protezione del lavoro. Prevede che essi non possano indebolire le proprie legislazioni in materia di lavoro al fine di incoraggiare il commercio o attrarre gli investimenti e, in caso di violazione di questo impegno, i governi possono porvi rimedio, a prescindere dal fatto che tale violazione abbia o meno ripercussioni negative su un investimento o sulle aspettative di profitto di un investitore. Non modifica i diritti dei lavoratori per quanto riguarda la possibilità di negoziare, concludere e applicare contratti collettivi o intraprendere azioni collettive.
- b) Il CETA impegna l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Canada a ratificare e attuare in modo efficace le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Il Canada ha ratificato sette delle convenzioni fondamentali e ha avviato il processo di ratifica di quella rimanente (*Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949 (C98)*).

c) Il CETA crea inoltre un quadro per la cooperazione fra il Canada e l'Unione europea e i suoi Stati membri in merito a questioni del lavoro attinenti al commercio di mutuo interesse, anche attraverso il coinvolgimento dell'OIL e un dialogo costante con la società civile, al fine di garantire che l'accordo favorisca il commercio in un modo che sia vantaggioso per i lavoratori e sostenga misure di protezione del lavoro.

punto 9. Protezione dell'ambiente

a) Il CETA impegna l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Canada a prevedere e incoraggiare elevati livelli di protezione dell'ambiente e ad adoperarsi per continuare a migliorare tali leggi e politiche e i livelli di protezione ad esse sottesi.

b) Il CETA riconosce esplicitamente il diritto del Canada e dell'Unione europea e dei suoi Stati membri di stabilire le proprie priorità in materia di ambiente e i propri livelli di protezione ambientale, come pure di adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi e politiche pertinenti, nel rispetto dei loro obblighi internazionali, compresi quelli definiti dagli accordi multilaterali in materia di ambiente. Al tempo stesso, nel CETA l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Canada hanno convenuto di non abbassare i livelli di protezione dell'ambiente al fine di incoraggiare il commercio o gli investimenti e, in caso di violazione di questo impegno, i governi possono porvi rimedio, a prescindere dal fatto che tale violazione abbia o meno ripercussioni negative su un investimento o sulle aspettative di profitto di un investitore.

c) Il CETA prevede impegni a favore di una gestione sostenibile delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, nonché impegni a cooperare su questioni ambientali attinenti al commercio di interesse comune, come i cambiamenti climatici al cui riguardo l'attuazione dell'accordo di Parigi rappresenterà un'importante responsabilità condivisa per l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Canada.

punto 10. Riesame e consultazione delle parti interessate

- a) Gli impegni relativi a commercio e sviluppo sostenibile, commercio e lavoro e commercio e ambiente sono oggetto di meccanismi di valutazione e riesame specifici e vincolanti. Il Canada e l'Unione europea e i suoi Stati membri si impegnano a fondo per utilizzare tali meccanismi in modo efficace per tutta la durata dell'accordo. Si impegnano inoltre ad avviare un riesame tempestivo di tali disposizioni, anche in vista dell'effettiva applicabilità delle disposizioni del CETA relative a commercio e lavoro e commercio e ambiente.
- b) Le parti interessate, compresi datori di lavoro, sindacati, organizzazioni dei lavoratori e delle imprese e gruppi ambientalisti, hanno un ruolo fondamentale a sostegno dell'efficace attuazione del CETA. L'Unione europea e i suoi Stati membri e il Canada si impegnano a chiedere periodicamente il parere delle parti interessate per valutare l'attuazione del CETA. Ne sostengono il coinvolgimento attivo, anche attraverso l'istituzione di un forum della società civile del CETA.

punto 11. Acqua

Il CETA non obbliga il Canada o l'Unione europea e i suoi Stati membri ad autorizzare l'uso commerciale dell'acqua se non desiderano farlo. L'accordo salvaguarda appieno la loro capacità di decidere come utilizzare e proteggere le fonti idriche. Inoltre, non impedirà di annullare una decisione che autorizzi l'uso commerciale dell'acqua.

punto 12. Appalti pubblici

Il CETA preserva la capacità delle stazioni appaltanti nell'Unione europea e nei suoi Stati membri e in Canada, conformemente alle rispettive legislazioni, di utilizzare nelle gare d'appalto criteri ambientali e sociali o attinenti al lavoro, come l'obbligo di rispettare i contratti collettivi e di conformarvisi. Il Canada e l'Unione europea e i suoi Stati membri potranno utilizzare tali criteri nei propri appalti secondo modalità che non siano discriminatorie e non costituiscano un ostacolo inutile al commercio internazionale. Potranno continuare farlo nel quadro del CETA.

punto 13. Vantaggi per le piccole e medie imprese

Il CETA comporta anche vantaggi per le piccole e medie imprese (PMI) per le quali cercare di soddisfare le esigenze dei clienti in termini di costi rappresenta una sfida costante. In particolare, il CETA consentirà di esportare praticamente tutti i prodotti manufatti in esenzione dai dazi doganali; ridurrà i tempi di trattamento delle pratiche alle frontiere e renderà la circolazione delle merci più economica, più rapida e più prevedibile ed efficiente; ridurrà gli ostacoli regolamentari, offrendo in particolare la possibilità di far testare e certificare i prodotti secondo le norme canadesi all'interno dell'UE e viceversa; agevolerà la circolazione dei prestatori di servizi quali i fornitori nell'ambito di appalti, i professionisti indipendenti e i visitatori di breve durata per motivi professionali, in modo che le PMI possano più facilmente incontrare i clienti e offrire servizi di assistenza alla clientela; e amplierà notevolmente l'accesso alle opportunità di appalti pubblici per le PMI a livello di amministrazioni centrali, sub-centrali e locali. Anche i piccoli agricoltori trarranno vantaggio da un più agevole accesso ai mercati e da migliori possibilità di vendita, anche per prodotti di qualità particolare.

punto 14. Trattamenti preferenziali per le popolazioni aborigene del Canada

Il Canada ha inserito nel CETA deroghe ed eccezioni per assicurare la propria capacità di adottare misure che salvaguardino i diritti e i trattamenti preferenziali delle popolazioni aborigene. Il paese si impegna a un dialogo attivo con i partner indigeni per garantire che l'attuazione in corso del CETA continui a rispecchiare gli interessi di questi ultimi.

Tavola di concordanza - Strumento interpretativo comune raffrontato al testo dell'accordo CETA

La presente tabella è intesa come ausilio all'interpretazione del CETA mettendo in relazione la dichiarazione di volontà delle parti contenuta nello strumento con le pertinenti disposizioni dell'accordo. L'elenco di riferimenti in appresso è quanto più completo possibile ma non esaustivo.

| Riferimento strumento interpretativo comune | Riferimento testo CETA |
|---|--|
| punto 1. Preambolo punto 1, lettere c) e d) | preambolo CETA, articolo 5.4, articolo 6.1, paragrafo 5, articolo 21.2, paragrafo 1, articolo 21.2, paragrafo 2, articolo 22.1, articolo 23.3, articolo 23.4, articolo 24.3, articolo 24.4, articolo 24.5 e articolo 28.3 |
| punto 2. Diritto di legiferare | preambolo CETA, articolo 5.4, articolo 6.1, paragrafo 5, articolo 8.9, allegato 8-A, articolo 21.2, paragrafo 1, articolo 21.2, paragrafo 2, articolo 22.1, articolo 23.3, articolo 23.4, articolo 24.3, articolo 24.4, articolo 24.5 e articolo 28.3 |
| punto 3. Cooperazione regolamentare | articolo 21.2, paragrafo 6 |
| punto 4. Servizi pubblici | articolo 8.2, paragrafo 2, lettera b), articolo 8.9, articolo 8.15, articolo 9.2, paragrafo 2, lettere a), b), f) e g), articolo 9.7, articolo 13.2, paragrafo 5, articolo 13.10, articolo 13.16, articolo 13.17, articolo 28.3, allegato I, Riserve e allegato II, Riserve |
| punto 5. Previdenza o assicurazione sociale | articolo 13.2, paragrafo 5, articolo 13.10, articolo 28.3, allegato I, Riserve e allegato II, Riserve |
| punto 6. Protezione degli investimenti punto 6, lettera a) punto 6, lettera b) punto 6, lettera c) punto 6, lettera d) punto 6, lettera e) punto 6, lettera f) punto 6, lettera g) punto 6, lettera h) punto 6, lettera i) | Preambolo, articolo 8.2, paragrafo 2, lettera b), articolo 8.36, articolo 8.6, articolo 8.9, allegato 8-A, articolo 8.22, paragrafo 1, lettere f) e g), e articolo 28.3 articolo 8.9, paragrafo 1, articolo 8.12, allegato 8-A e articolo 8.39, paragrafo 3 articolo 8.9, articolo 8.10, articolo 8.11, articolo 8.12 e allegato 8-A articolo 8.1 e articolo 8.18, paragrafo 3 articolo 8.31, paragrafo 3 articolo 8.27, articolo 8.28, articolo 8.30 e articolo 8.44 articolo 8.28 articolo 8.31, paragrafo 3, e articolo 8.44, paragrafo 3 articolo 8.29 |
| punto 7, lettera b) Commercio e sviluppo sostenibile | articolo 22.1, capi 23 e 24 |
| punto 8. Protezione del lavoro punto 8, lettera a) punto 8, lettera b) punto 8, lettera c) | articolo 23.2, articolo 23.3, paragrafo 1, articolo 23.4, paragrafo 2, articolo 23.4, paragrafo 3 articolo 23.3, paragrafo 4 articolo 23.7 e articolo 23.8 |

| | |
|---|---|
| punto 9. Protezione dell'ambiente punto 9, lettera a) punto 9, lettera b) punto 9, lettera c) | articolo 24.3 articolo 24.3 e articolo 24.5 articolo 24.10, articolo 24.11 e articolo 24.12 |
| punto 10. Riesame e consultazione delle parti interessate punto 10, lettera a) punto 10, lettera b) | articolo 22.3, paragrafo 3, articolo 22.4, articolo 23.8, articolo 23.9, articolo 23.10 e articolo 23.11 articolo 22.1, paragrafo 3, articolo 22.4, paragrafo 3, articolo 22.4, paragrafo 4, articolo 23.6, articolo 23.8, paragrafo 4, articolo 24.13, articolo 24.14, articolo 24.15, articolo 24.16 e articolo 24.7 |
| punto 11. Acqua | articolo 1.9 |
| punto 12. Appalti pubblici | articolo 19.9, paragrafo 6, e articolo 19.3, paragrafo 2 |
| punto 13. Vantaggi per le piccole e medie imprese | allegato 2-A, capo 4, capo 6, capo 19, capo 20, sottosezione C |
| punto 14. Trattamenti preferenziali per le popolazioni aborigene del Canada | articolo 12.2, paragrafo 2, e pertinenti riserve del Canada |
